

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3482 del 17/06/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. VULCAFLEX SPA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI, N.2. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022-3170 DEL 22/06/2022 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3625 del 17/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **VULCAFLEX SPA**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI, N.2. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022-3170 DEL 22/06/2022 E SMI.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- ☐ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ☐ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ☐ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ☐ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ☐ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2022-3170 del 22/06/2022 e smi a favore della Ditta Vulcaflex SPA (C.F./P.IVA 00080690399) avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello ARPAE di Ravenna in data 21/02/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/33488 - pratica Sinadoc 7963/2025, dalla Società Vulcaflex SPA (C.F./P.IVA 00080690399) avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina n.2022/3170 e smi sopra richiamata a seguito della modifica dei sistemi di aspirazione del reparto Preparazione mescole spalmati con l'inserimento del punto di emissione E26 Bis e del sistema di aspirazione nel reparto ancoraggi con l'inserimento del punto di emissione E93 Bis. Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto MASE n. 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “*Riforma del sistema regionale e locale*” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica ARPAE SinaDoc n. **7963/2025** emerge che:

- La Ditta Vulcaflex SPA ha presentato allo Sportello ARPAE in data 21/02/2025 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2022-3170 del 22/06/2022 e smi, per la propria attività di lavorazione gomma e materie plastiche svolta nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2;

La modifica non sostanziale richiesta, prevede:

- la modifica dei sistemi di aspirazione del reparto Preparazione mescole spalmati con l'inserimento del punto di emissione E26 Bis e del sistema di aspirazione nel reparto ancoraggi con l'inserimento del punto di emissione E93 Bis. Tale modifica risulta necessaria per una migliore efficienza di funzionamento degli impianti nonché per un miglioramento delle condizioni espositive nell'ambiente di lavoro;

ARPAE con nota PG. 2025/46175 del 11/03/2025 comunicava alla Ditta l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

ACCERTATO che la Ditta Vulcaflex SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPa in data 17/06/2025;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con la modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Vulcaflex SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione gomma e materie plastiche e che sarà rilasciata direttamente al richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA per modifica non sostanziale nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale **n.2022-3170 del 22/06/2022 e smi**, a favore della Ditta **Vulcaflex SPA** (C.F./P.IVA 00080690399), avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- 2 **DI DARE ATTO** che con la presente AUA per modifica non sostanziale, viene sostituito l'**Allegato A) – autorizzazione alle emissioni in atmosfera;**

- 3 **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nell'AUA di cui alla **Determina Dirigenziale n.2022-3170 del 22/06/2022 e smi, non oggetto della presente modifica di AUA;**
- 4 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - **Modificato**;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – **Invariato e non allegato**;
- 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
- 5 La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 6 DI confermare la **validità dell' AUA** pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo anche efficacia**.
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

- 10 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Vulcaflex SPA svolge attività di fabbricazione tessuti impregnanti, spalmati, coperti o laminati in materie plastiche nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via De Gasperi, n.2;
- Nell'ambito di un riassetto impiantistico la Società ha presentato un'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in essere finalizzata al miglioramento dell'efficienza di funzionamento degli impianti nonché per un miglioramento delle condizioni espositive nell'ambiente di lavoro;
- La modifica non sostanziale richiesta, prevede:
 - ✓ la modifica dei sistemi di aspirazione del reparto Preparazione mescole spalmati con l'inserimento del punto di emissione E26 Bis e del sistema di aspirazione nel reparto ancoraggi con l'inserimento del punto di emissione E93 Bis; Nello stabilimento di Via de Gasperi sono presenti altre emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici trattandosi di estrattori d'aria nei vari reparti produttivi, di un gruppo elettrogeno di emergenza, ricambi d'aria da sala macchine, cabina elettrica e da un impianto termico ad uso civile, a metano, di potenzialità inferiore a 3 MWt.

Di seguito l'elenco delle emissioni per le quali non si indicano limiti:

Emissioni:

E31 – Caldaia ad uso civile
E33, E34, E35, E36, E37 – Ricambio aria uffici
E38 – Estrattore deposito mescole
E39 – Estrattore aria preparazione mescole
E40 - Estrattore aria preparazione mescole
E41 – Macchina labor. Fabbrica
E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54 – Estrattori reparto spalmati
E58 – Estrattore calandra 2000
E59 – Estrattore calandra 2000
E61, E62, E63, E64, E65, E66 – Estrattori reparto calandra 2000
E67, E68, E69, E70 – Estrattori reparto calandra 1700
E71 – Ricambio aria mescole campioni
E72, E73 – Ricambi aria cabina elettrica
E74 – Estrattore sala macchine laboratorio
E77 – Estrattore centrale compressione
E79 – Gruppo elettrogeno
E81 - Estrattore macchine laboratorio
E83 – Estrattore officina
E86 – Estrattore caland. Spalmatura” – reparto Preparazione Mescole Spalmati
E99 – Ricambio aria sala mensa
E100 – Laboratorio tecnologico.

Per le emissioni sopra citate si evidenzia che il disposto dell'art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. consente di escludere i ricambi aria dai vincoli imposti alle emissioni quando questi siano deputati esclusivamente al mantenimento della *“temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti”*. Pertanto dalle emissioni sopra indicate come estrattori o ricambi d'aria, **non è ammessa la possibilità di emettere eventuali inquinanti.**

Serbatoi

Presso lo stabilimento Vulcaflex SPA di Via de Gasperi, sono installati serbatoi di stoccaggio, dotati di sfiato:

S1 (Serb.1/5); S2 (Serb.4/2); S3 (Serb. 5/2); S4 (Serb.6/1); S5 (Serb.5/1); S6 (Serb.7/1); S7 (Serb.3/1), S8 (Serb.1/4); S9 (Serb.1/1;1/2;1/3), S10 (Serb.2/1), S11 (Serb.2/2); S12 (Serb.4/1); S13 (Serb.2/3); S14 (Serb.12); S15 (Serb. 8/1), S16 (Serb. 9/7), S17 (Serb.12/1).

I serbatoi sopraindicati contengono olio plastificante ad eccezione dei serbatoi 12 e 12/1, corrispondenti agli sfiati S14 e S17, che sono vuoti e vengono utilizzati come contenimento di emergenza in caso in cui debba essere svuotato il circuito delle caldaie.

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ABBATTIMENTO FUMI Reparto spalmati – F.T. + abbattitore a ostacoli -

Portata massima	46000	Nmc/h
Altezza minima	26	m
Temperatura	45	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – MESCOLATORE APERTO

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – MESCOLATORE APERTO

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – MESCOLATORE CHIUSO

Portata massima	10800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
Ftalati Totali	3	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALANDRA 1700

Portata massima	18500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 – CALDAIA A METANO (calandre) – Riserva

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E13 – CALDAIA A METANO (calandre) – Riserva

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14 – CALDAIA A METANO (spalmati)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	200	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E15 – CALDAIA A METANO (spalmati)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	200	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E25 – PREPARAZIONE MESCOLE E CALANDRE – F.T. -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 – ASPIRAZIONE MISCELAZIONE COMPONENTI – F.T.-

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 BIS – ASPIRAZIONE TAGLIASACCHI - PREPARAZIONE MESCOLE SPALMATI – F.T. - Nuovo

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9,1	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E27 – CAPPA RAFFREDDAMENTO FORNO LINEA 2

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	37	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28 – CAPPA RAFFREDDAMENTO FORNO LINEA 1

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	32	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E29 – ASPIRAZIONE LAVAGGIO BACINELLA 1 –

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	24	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E30 – ASPIRAZIONE LAVAGGIO BACINELLA 2 –

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	22	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E55 – FILTRO CACCIA – PREPARAZIONE MESCOLE CALANDRA - C+F.T. -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E56 – CAPPA RAFFREDDAMENTO INTERMEDIO LINEA 1 – SPALMATI – Abbattitore a ostacoli -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	9	M
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E57 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI - CALANDRE

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	20	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E82 – SALDATURA - Filtro a materassini filtranti

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Temperatura	24	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E85 – MULINO – F.T.-

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	0,5	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTI DI EMISSIONE E87, E88, E89 – FILTRI SILOS – F.T. -

Portata massima	1500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	29	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E90 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILL – C + F.T. -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E91 – SPALMATURA REVERSE ROLL - SPALMATURA

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Amb.	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

N-Dimetil Pirlidone	20	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E92 – ACCOPPIATRICE PVC E PE -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Isocianati	1	mg/Nmc
------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E93 – MISCELAZIONE ANCORAGGI – C.+F.T. - MODIFICA -

Portata massima	5200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E93 BIS – ASPIRAZIONE TAGLIASACCHI - ANCORAGGI - F.T. - Nuovo -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9,1	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E94 – CALANDRA 2000 –

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E95 – CALANDRA 1700 – TRATTAMENTO CORONA – Distruttore catalitico ozono -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E101 – PREPARAZIONE COMPOUND CALANDRA – F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E102 – CALANDRA 2000 – TRATTAMENTO CORONA – Distruttore catalitico ozono –

Portata massima	1100	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E104 – NUOVA CALDAIA A METANO (calandre) –

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. **Per i punti di emissione indicati con 26Bis ed E93Bis, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - 2.1. la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - 2.2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - 2.3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - 7.1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - 7.2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - 7.3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
--------------------------------	-----------------------------------

Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
---	--

Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
---------	---

Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
--	-------------------

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.
12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti

dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. DI **INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove aspirazioni **E26 Bis ed E93 Bis, il 30/09/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
16. DOVRA' essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**

- **le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni effettuate sui serbatoi.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.